

#### **Domanda 1:**

è possibile partecipare al bando anche qualora non ci sia un codice Ateco primario legato all'ambito medico (nè per la rivendita nè per lo sviluppo)?

#### **Risposta 1:**

**Il Bando non prevede codici ATECO specifici e limitanti ma promuove il trasferimento tecnologico su specifiche tematiche di interesse dello Spoke. Pertanto, la presentazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dovrà essere in grado di giustificare la qualità della proposta, la congruità del finanziamento richiesto, la capacità dell'impresa proponente e della sua organizzazione nella realizzazione delle attività proposte e la capacità del progetto presentato di garantire il necessario trasferimento tecnologico nell'attività di impresa, coerentemente con i codici ATECO primari e secondari dell'impresa.**

#### **Domanda 2:**

chiediamo maggiori precisazioni circa il significato della clausola secondo cui l'azienda possa operare solo nei settori ammissibili al finanziamento (cfr. punto 6.I); va valutato, pertanto, se il fatto di svolgere anche altre tipologie di business possa essere una condizione di rigetto della richiesta.

#### **Risposta2:**

**L'articolo 4 del bando prevede siano ammissibili anche i codici relativi ad attività secondarie, rilevabili da visura camerale, qualora i progetti di ricerca e sviluppo riguardino tali attività.**

#### **Domanda 3:**

All'art. 5 punto 4 viene precisato che: il Progetto di ricerca e sviluppo deve essere realizzato esclusivamente nella sede operativa dell'impresa ubicata in Sardegna; il proponente dispone in Sardegna di uffici come unità locale; si chiede conferma se tutte le varie implementazioni / test / sviluppi possano avvenire soltanto nella località regionale sarda.

#### **Risposta 3:**

**L'articolo 5.4 dispone:**

***“Il Progetto di Ricerca e Sviluppo dev'essere realizzato esclusivamente nella sede operativa dell'impresa ubicata in Sardegna. Possono presentare domanda di accesso anche imprese che, al momento della presentazione della domanda, non dispongono di una sede operativa in Sardegna; in tal caso le imprese devono aprire una sede in Sardegna, che deve risultare da idonea documentazione, prima dell'avvio del progetto. Questa deve costituire una stabile organizzazione per cui si intende una struttura aziendale e unità di personale riferibili al soggetto che presenta il progetto. Può essere considerata tale una struttura***

***dotata di impianti, di personale e di attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività progettuale proposta.”***

Per quanto riguarda eventuali test, qualora ne sia rigorosamente motivata l'impossibilità o l'eccessiva onerosità, questi possono essere svolti anche in altra sede.

**Domanda 4:**

Il Soggetto Partner della Società principale che parteciperà all'avviso con la costituzione di una futura A.T.I. deve avere lo stesso codice ateco della società capofila? Nel nostro caso la società capofila ha codice ateco 72.11 ed ha sede in Sardegna, mentre l'associata ha codice ateco 62.01, è disponibile ad Aprire una sede in Sardegna.

**Risposta 4:**

**In caso di ATI non è necessario che le imprese associate abbiano lo stesso codice ATECO, ma devono avere un codice ATECO coerente con le attività da svolgere. In ogni caso tutti gli associati devono avere una sede operativa in Sardegna o impegnarsi ad aprirla per lo svolgimento delle attività. (Vedi FAQ n.3)**

**Domanda 5:**

Il costo orario delle spese per il personale di ricerca, stabilito in base alla risorsa impiegata quali voci economiche comprende? È da considerarsi un costo onnicomprensivo? Per esempio, i 43,00 euro ad ora per un medio profilo o i 75,00 euro ad ora per un alto profilo sono comprensivi di quali voci?

**Risposta 5:**

**I costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, sono calcolati quali costi semplificati, pertanto sono da considerarsi onnicomprensivi.**

**Domanda 6:**

Esiste una riserva del 40% del personale di ricerca in favore delle donne, così come previsto nelle linee guida della rendicontazione del PNRR?

**Risposta 6:**

**Si richiama quanto disposto dall'articolo 9 alla lettera e):**

***“Nell'attuazione del progetto sono inoltre da considerare le seguenti priorità trasversali del PNRR: i. Promozione parità di genere e protezione e valorizzazione giovani: oltre ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 47 del DL 77/2021, il progetto e i partner devono prevedere il sostegno alla partecipazione delle donne e alla partecipazione, valorizzazione e protezione dei giovani ovvero assicurare una quota pari almeno al 40% delle nuove assunzioni – se previste - necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Inoltre, in relazione alla specificità dei temi e delle metodologie di R&I nella proposta progettuale, i proponenti dovranno evidenziare se e in che modo***

*la dimensione di genere sia rilevante nella loro attività di ricerca. Tale elemento verrà verificato per i progetti finanziati nell'ambito delle verifiche di controllo formale e amministrativo."*

**Domanda 7:**

Le spese di trasferta del personale impiegato nella ricerca sono rendicontabili all'interno del progetto alla voce altri costi del progetto o nelle spese generali?

**Risposta 7:**

**Le spese di trasferta del personale impiegata nell'unità operativa che svolge e attività di ricerca e sviluppo e direttamente collegate alla realizzazione del progetto sono da inserire nella voce altri costi di esercizio**

**Domanda 8:**

Le spese di progettazione del progetto, amministrativa, rendicontazione e monitoraggio del progetto sono rendicontabili all'interno della voce altri costi di esercizio o spese generali forfettarie? Ci sono dei limiti per tali spese?

**Risposta 8:**

**Sono da considerarsi spese generali forfettarie, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 lettera e), spese generali forfettarie tali spese possono essere valorizzate per un massimo del 15% del totale delle spese del personale di competenza di ciascun partner, per categoria di attività di ricerca.**

**Domanda 9:**

Le spese di pubblicità del progetto e della campagna di sensibilizzazione per la ricerca dei volontari da inserire nella ricerca industriale ed ai quali affidare i nostri dispositivi medici elettronici vanno imputate alla voce costi di esercizio o spese generali forfettarie?

**Risposta 9:**

**Le spese di pubblicità sono da imputare a costi per servizi, qualora acquisiti in questa forma e siano utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Si ricorda che il costo totale dei servizi non può superare il 30% dei costi totali. (art. 6 comma 6 lett. c)).**

**Domanda 10:**

Le spese per i dispositivi medici indossabili dai volontari necessari per l'attività di ricerca industriale e da consegnare ad ogni volontario che partecipa al progetto, sono da considerarsi interamente imputabili al progetto in quanto ogni dispositivo ha un costo di 250 euro? Vanno imputati alla voce costi relativi a strumentazione e attrezzature? sono da considerarsi strumentazione o attrezzature?

**Risposta 10:**

Tali tipologie di spesa sono da considerarsi interamente imputabili al progetto e quali strumenti e attrezzature.

**Domanda 11:**

Le spese per il cloud per i dati scientifici sono da imputare alla voce altri costi del progetto?

**Risposta 11:**

Sono da considerarsi come spese generali forfettarie.

**Domanda 12:**

è possibile attivare partenariati con docenti o strutture Universitarie?

**Risposta 12:**

Come disposto dall'articolo 5, comma 6, lett. C) nei costi per servizi possono essere compresi: *“costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Il costo totale per servizi non può superare il 30% dei costi totali di competenza di ciascun partner”*.

Si richiama in ogni caso l'articolo 4, comma 11: *“I Soggetti appartenenti alla e.INS Scarl e gli Affiliati al progetto “e.INS – Ecosystem of Innovation for next Generation Sardinia” indipendentemente dalla propria sede legale o unità operativa o laboratorio non possono partecipare in qualità di beneficiari, partner e di fornitori di servizi e materiali a qualsiasi titolo ai progetti”*.